



CITTA' DI CAIAZZO
Provincia di Caserta

COPIA

DELIBERA N. _08_ DEL 23.02.2007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI.

L'anno **DUEMILASETTE** il giorno **VENTITRE'** del mese di **FEBBRAIO** alle ore 16.00, nell'aula sita al I piano di Palazzo Mazziotti, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta straordinaria pubblica.

I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **13** ivi compreso il Sindaco, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
STEFANO GIAQUINTO (SINDACO)	X		PRINCIPE GENNARO	X	
SGUEGLIA TOMMASO	X		MENNILLO PASQUALE		X
FASULO ANGELO		X	RUSSO SALVATORE	X	
DE ROSA ROSETTA	X		SIBILLO NICOLA		X
SIMEONE PASQUALE	X		MENNILLO STEFANO	X	
FASULO SALVATORE	X		SGUEGLIA FABIO		X
CERVO ALFONSO	X		DE BIASE GIUSEPPE	X	
DE FILIO VITO	X		DI SORBO ANTONIO	X	
FAZZONE ROSITA	X				
totale				13	4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott.ssa Carmela Barbiero.

IL PRESIDENTE **geom. Pasquale SIMEONE** avendo constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 tuel che si riporta in calce al presente atto;

Premesso che:

A causa della particolare morfologia del territorio comunale, pervengono svariate richieste da parte di gestori telefonici per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare che provocano giustificati allarmi nella popolazione preoccupata dall'inevitabile presenza di campi magnetici.

Quest'Amministrazione, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di raffreddare le tensioni che provocano nella cittadinanza la presenza di tali impianti, ha inteso regolamentare la materia con l'adozione di tutta una serie di provvedimenti giuntali quali gli atti deliberativi n. 104, 105 e 106 del 26/06/2006 e n. 124 del 19/07/2006.

In particolare, con la Delibera di Giunta n. 105 del 26/06/2006 è stato conferito all'ing. Giuseppe VOZZA e all'ing. Ferdinando LUMINOSO l'incarico della redazione di un "Piano regolatore dei campi elettromagnetici" e dell'adeguamento del "Regolamento comunale per l'installazione, l'adeguamento, il controllo e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione".

I professionisti incaricati, in data 02/10/2006 prot. 11454, hanno fatto pervenire una prima stesura del citato Regolamento comunale che, in considerazione del particolare interesse, è stato trasmesso alle organizzazioni e ai partiti politici presenti sul territorio al fine di recepire eventuali suggerimenti e valutazioni.

Nel contempo, il citato Piano è stato sottoposto al vaglio dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno che con nota pervenuta in data 22/11/2006 al n. 13896 di prot., ha espresso il parere favorevole di competenza, nonchè all'esame della competente Commissione consiliare.

Con nota pervenuta in data 23/10/2006, prot. 12651 e con nota pervenuta in data 30/10/2006, prot. 12940, il Circolo Comunale del Partito della Rifondazione Comunista e il Circolo della Margherita hanno fatto pervenire le rispettive osservazioni e suggerimenti, tutte trasmesse ai professionisti incaricati per i riscontri del caso.

In data 20/02/2007, prot. 2116, l'ing. VOZZA e l'ing. LUMINOSO hanno fatto pervenire la stesura finale del Regolamento, emendato e corretto alla luce dei rilievi proposti dai gruppi politici, dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno e dalle proposte dell'Amministrazione comunale.

Tutto ciò premesso, sentiti gli interventi che di seguito si riportano per riassunto:

Giaquinto- *il regolamento che si propone di approvare, viene a sostituire integralmente quello precedente risalente al 1999; una prima stesura redatta dai tecnici incaricati è stata esaminata nel corso di due riunioni e dopo presentata alle Associazioni, alla Sovrintendenza e all'Autorità di Bacino. Talune raccomandazioni dell'Autorità, come quella di evitare gli impianti nelle zone rosse erano già state previste ed altre*

osservazioni che sono state poi presentate dalle Associazioni e dai Partiti Politici sono state recepite e trasfuse nella rielaborazione del regolamento che ora si porta all'approvazione.

Con l'inserimento di alcune aree nella perimetrazione del Parco Urbano effettuata nell'ultimo Consiglio, si spera inoltre, di preservare tali zone da nuovi insediamenti di antenne.

Per quanto riguarda l'impianto che la Ericsson voleva ubicare in v. Guadanelle va ringraziata l'intera Amministrazione perché c'era il serio pericolo di non riuscire ad evitarne l'installazione, ora va sottolineato che la Ericsson ha definitivamente abbandonato tale volontà perché l'Amministrazione con grande fatica e grazie al contributo e al sostegno di tutto il Consiglio è riuscita a convincere la Omnitel ad autorizzare la Ericsson per un impianto in comune.

Riguardo alla replica ad un articolo su quotidiano, che il dr. Mennillo, nel corso della trattazione di precedente argomento all'o.d.g., ha anticipato di voler fare, va precisato che quando ci siamo ritrovati a discutere abbiamo sempre trovato una intesa con tutti i rappresentanti presenti in Consiglio, se però qualche consigliere è assente nelle riunioni in cui la problematica viene affrontata e poi chiede delucidazioni attraverso i giornali, quando i modi per venirne a conoscenza ben potevano essere altri, è chiaro che tale assenza venga poi evidenziata sottolineando che l'evoluzione positiva della vicenda non era conosciuta dal consigliere proprio perché assente.

Mennillo: l'amarezza viene perché chi legge non riesce a capire, dal tenore dell'articolo, che l'assenza è stata solo occasionale, probabilmente non è stato recapitato l'avviso. Tantomeno corrisponde al vero l'affermazione ivi riportata che la mia preoccupazione deriverebbe dalla circostanza che l'installazione dell'antenna era prevista vicino casa mia, perché anche dagli atti risulta che il mio impegno era nell'interesse generale.

Un'altra affermazione riportata a cui vorrei replicare riguarda il monitoraggio delle onde elettromagnetiche; in proposito vi è una mia richiesta, con interrogazione, di monitorare queste onde elettromagnetiche, mentre nell'articolo viene scritto che avrei addirittura votato contro tale monitoraggio.

Giaquinto- effettivamente esprimere, da parte del consigliere Mennillo, voto contrario applicazione dell'avanzo da destinare all'impegno economico che si rendeva necessario per i tecnici e per l'Università per l'affidamento dei servizi di monitoraggio delle onde elettromagnetiche è stato in pratica un voto contro a tale monitoraggio anche se è mia personale convinzione che il voto contrario è stato non ponderato perché derivava, in generale, per l'applicazione dell'avanzo.

Conclusa la trattazione il Presidente invita l'Assemblea ad esprimersi in merito all'approvazione del "Regolamento comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazioni".

Si procede alla conseguente votazione espressa per alzata di mano e l'Assemblea con voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di approvare il "Regolamento comunale per la progettazione e la gestione degli impianti di telecomunicazioni" redatto dall'ing. Ferdinando LUMINOSO e dall'ing. Giuseppe VOZZA, che si allega al presente atto.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI.

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

- o FAVOREVOLE il responsabile u.o IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Giuseppe Grasso f.to ing. Raffaele Marra

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla regolarità contabile, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere:

- o SI PRESCINDE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **geom. Pasquale SIMEONE** f.to **dott.ssa Carmela BARBIERO**

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Caiazzo 27.02.2007 il segretario comunale
dott. Carmela Barbiero

=====
RELATA PUBBLICAZIONE

Prot. n. 2384

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, contrassegnata con n. del. Reg.Publ.


Caiazzo lì 27.02.2007 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to **dott. Paolo MANDATO**

=====
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesposta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

- è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo, lì _____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to **dott. Paolo MANDATO**



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PROGETTAZIONE

E LA GESTIONE DEGLI

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI

Progettisti : *Dott. Ing. Ferdinando Luminoso*

Dott. Ing. Giuseppe Vozza

INDICE

FINALITÀ	
CAPO I.....	
NORME GENERALI.....	
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE	
ART. 2 MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	
CAPO II.....	
PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	
ART. 3 INSERIMENTO AMBIENTALE.....	
ART. 4 LOCALIZZAZIONE	
ART. 5 AREE SENSIBILI	
ART. 6 INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE.....	
ART. 7 CATASTO DEGLI IMPIANTI	
CAPO III.....	
PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE.....	
ART. 8 PROGRAMMI ANNUALI DELLE INSTALLAZIONI	
ART. 9 GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE.....	
CAPO IV	
AUTORIZZAZIONI	
ART. 10 AUTORIZZAZIONI	
ART. 11 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	
ART. 12 PROGETTAZIONE.....	
ART. 13 INSTALLAZIONI PROVVISORIE	
ART. 14 DENUNCIA DEGLI IMPIANTI AMATORIALI	

CAPO V.....

OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE

ART. 15 VALORI DI RIFERIMENTO.....

ART. 16 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI

ART. 17 RISANAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLE AREE SENSIBILI.....

CAPO VI.....

CONTROLLO DEL TERRITORIO

ART. 18 CONTROLLI E MONITORAGGIO.....

ART. 19 SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO VII.....

ESCLUSIONI

ART. 20 ESCLUSIONI.....

CAPO VIII.....

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE E TRASPARENZA

ART. 21 PARTECIPAZIONE.....

Art. 22 INFORMAZIONE E TRASPARENZA.....

CAPO IX.....

NORME TRANSITORIE E FINALI.....

Art. 23 NORME TRANSITORIE

Art. 24 ABROGAZIONE

Art. 25 ENTRATA IN VIGORE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

FINALITÀ

Il presente regolamento ha per scopo :

- minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di aree sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti ;
- minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per le telecomunicazioni;
- razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti quali le torri per la pubblica illuminazione ovvero altri elementi emergenti del territorio;
- collocare gli impianti, ove possibile, in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale,
- partecipare fattivamente e collaborare con gli enti preposti dalla normativa regionale alla formazione, aggiornamento e gestione del catasto degli impianti;
- introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
- consentire a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere, richiamando i principi di minimizzazione sopra esposti.

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il regolamento viene adottato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici" 22 febbraio 2001, n.36, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti :
 - nella legge citata,
 - nel D.M. n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana", e successive modifiche ed integrazioni;
 - nel decreto legislativo n.259 del 1° agosto 2003 (codice delle comunicazioni elettroniche).
 - nella legge regionale 24/11/2001, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), e di altri servizi similari (WI-FI , WLL, TV, TV digitale terrestre, emittenti radio in genere, ecc.) nonché tutti quelli disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n.36 e dalla legge regionale 24/11/2001, n. 14, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

Art.2

Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici

1. Il Comune, nel rispetto di quanto previsto per la protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi della legge quadro 22 febbraio 2001, n.36, consente a tutti gli operatori di telecomunicazioni l'erogazione dei loro servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo delle reti di telefonia mobile e per i servizi wireless in genere.
2. Nel rispondere all'esigenza di cui al punto precedente, il Comune si adopera per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del paesaggio. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici.
3. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti del tipo descritto nell'art. 1, comma 2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.

Capo II

PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art.3

Inserimento ambientale

1. Il Comune, **in collaborazione coi** gestori degli impianti di cui all' art. 1, individua la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante.
2. A tale scopo il Comune seleziona progetti tipo con particolari caratteristiche tecniche ed esteriori al fine di mitigare l'impatto estetico e ambientale.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 saranno esaminate soluzioni idonee per la ricollocazione o la trasformazione degli impianti di eccessivo impatto visivo o posti all'interno delle aree sensibili definite nel successivo Art. 5.

Art.4

Localizzazione

1. Al fine di localizzare puntualmente gli impianti di telecomunicazione, il Comune approva piani particolareggiati, tenendo conto delle esigenze dei gestori che le presentano come stabilito nell'Art. 8 del presente regolamento.

Tali piani devono comunque tener conto delle seguenti distanze minime (250 metri dagli edifici abitati alla residenza o alla permanenza di persone non inferiori a 4 ore, 400 metri dalle strutture scolastiche, parchi gioco, ospedali case di cura e simili).

2. Non è prevista, nei piani particolareggiati, la localizzazione di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b), come definite dall'art. 5 del presente regolamento o di quelle identificate per la destinazione a parco urbano di interesse regionale, come definite dall'art.6, comma 4, del presente regolamento.
3. I nuovi impianti devono, di norma, essere situati su fabbricati a destinazione non residenziale, su aree ed infrastrutture di proprietà comunale o di altre società a prevalenza di capitale pubblico (ad esempio, torri per la pubblica illuminazione, impianti tecnologici esistenti, ecc...); ove ciò non sia possibile, potranno essere posti su immobili a destinazione non residenziale o su aree ed infrastrutture di proprietà di privati, valutando prioritariamente quelle localizzazioni tali da considerarsi le migliori possibili, sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici sia da un punto di vista estetico ambientale per ridurre l'impatto visivo.
4. la installazione di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura nel rispetto del principio di minimizzazione (*co-siting* ovvero *condivisione*) potrà essere effettuata solo previo una valutazione ambientale e sanitaria particolarmente rigorosa da parte degli organi preposti.

5. Art.5

Aree sensibili

1. Il presente regolamento individua **tre** tipi di aree nelle quali viene prescritta particolare cautela:
 - a) **aree di interesse storico-architettonico e paesaggistico ambientale, nelle quali devono essere ridotti gli impatti di tipo visivo degli impianti;**
 - b) **aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, parchi gioco, case di riposo ed altre sedi di convivenza.**
 - c) **Aree destinate all'edilizia, come definito dal vigente strumento urbanistico, oltre ad una fascia di ulteriori 100 metri rispetto ai confini fissati.**
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) e c) dovranno essere rilocalizzati entro **sei mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.

Art.6

Individuazione cartografica degli impianti di telefonia mobile

1. Il Piano Particolareggiato individua sulla cartografia del Comune gli impianti di telefonia mobile esistenti, suddivisi per gestore, nonché i nuovi siti validati al fine di ospitare nuovi impianti. Esso sarà soggetto ad aggiornamento periodico.
2. Per la realizzazione di tali impianti dovranno essere osservate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato.

3. Tale piano dovrà recepire le perimetrazioni e le norme del “Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico-Rischio di frana” adottato il 5/04/06 (G.U.n.164 del 17/07/06) ed acquisire il parere dell’Autorità di Bacino.

4. Il piano dovrà recepire la perimetrazione dell’istituendo parco urbano, ai sensi della legge della regione Campania n.17 del 7 ottobre 2003, così come deciso dal consiglio comunale in data 1/12/2006 con delibera n.265.

Art. 7

Catasto degli impianti

1. Gli Uffici Comunali preposti curano il catasto degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. Ai fini della formazione del catasto comunale, i gestori degli impianti sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.
3. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio della autorizzazione relativi sia ai modelli previsionali sia ai controlli effettuati.

CAPO III

PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

Art.8

Programmi annuali delle installazioni

1. Il Comune coordina la pianificazione dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni proposto dai gestori.
2. Al fine di pianificare in modo idoneo la collocazione degli impianti nel territorio comunale, ciascun operatore o soggetto interessato presenta entro il 30 ottobre di ogni anno, il programma annuale delle installazioni fisse da realizzare nell'anno successivo, tenendo presenti le localizzazioni esistenti degli impianti di cui all'art. 7 e quanto previsto all'Art. 4.
3. Al fine di ottimizzare la realizzazione dei nuovi impianti e la ricollocazione di quelli esistenti, l'Amministrazione Comunale potrà proporre ai soggetti interessati l'utilizzo di una serie di infrastrutture delle quali ha disponibilità (torri per l'illuminazione, strutture e impianti esistenti, ecc...).
4. Il programma annuale deve essere corredato dei seguenti documenti :
 - a. planimetria con la localizzazioni degli impianti;
 - b. documentazione tecnica prevista dall'articolo 12 del presente regolamento;
 - c. relazione contenente lo studio sugli effetti urbanistici, territoriali e ambientali dell'opera, la descrizione del progetto ed i dati necessari per prevedere, individuare, valutare e prevenire i principali effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente;
 - d. relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni, le finalità, eventuali alternative di localizzazione nonché gli interventi alternativi ipotizzabili;
 - e. in caso di collocazione su proprietà privata, la richiesta di installazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica esaustiva dalla quale risulti la necessità di tale

collocazione per la garanzia del servizio di telefonia cellulare, così come definito dalla normativa tecnica di settore;

5. Il Comune approva la variante al piano di localizzazione con le stesse modalità seguite per la prima approvazione.

Art.9

Gruppo Tecnico di Valutazione

1. Per garantire una efficace valutazione dei Programmi annuali, in relazione a tutti gli aspetti interessati, nonché per valutare gli effetti che l'attuazione del programma può avere sull'ambiente, verrà istituito il Gruppo Tecnico di Valutazione.
2. Il Gruppo Tecnico di Valutazione è costituito dal responsabile dei servizi Gestione e Sviluppo Ambientale e della Programmazione Urbanistica del comune, dalla Commissione Edilizia nonché A.R.P.A.C. e A.S.L., da almeno due componenti dei comitati civici e/o delle associazioni ambientaliste ed è coordinato dal Servizio Gestione e Sviluppo Ambientale; potrà inoltre avvalersi di consulenti esterni per attività di specifica competenza.
3. Il Gruppo Tecnico di Valutazione valuta i Programmi entro sessanta giorni successivi al 30 ottobre. La valutazione dei programmi di sviluppo delle reti di telecomunicazioni viene effettuata tenendo conto delle conoscenze scientifiche, delle novità tecnologiche e delle ricerche sanitarie al fine di fornire indicazioni e soluzioni tecniche per la realizzazione degli impianti. Annualmente il Gruppo Tecnico di Valutazione presenterà all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta.
4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere integrazioni alla documentazione presentata una sola volta e, comunque, entro il 15 gennaio. In tal caso i termini vengono interrotti. Nel caso in cui la documentazione non venga prodotta nei termini richiesti, il programma verrà archiviato.
5. Le attività del Gruppo Tecnico di Valutazione saranno rese pubbliche agli interessati.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI

Art. 10

Autorizzazioni

1. Le installazioni di nuovi impianti e le modifiche di quelli esistenti sono sottoposte a autorizzazione comunale, ai sensi della legislazione vigente.
2. Gli impianti con potenza inferiore a 5 Watt per la telefonia mobile devono essere denunciati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e devono rispettare in ogni caso i limiti di esposizione fissati dalla legislazione vigente.

Art. 11

Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire all'ufficio tecnico corredata degli elaborati di cui all'art. 12 del presente regolamento. I pareri degli altri enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal Comune. Nel caso di motivato dissenso di uno degli enti interessati si procederà alla convocazione di una conferenza di servizi come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259.

2. Gli Uffici Comunali controlleranno la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa potranno richiedere, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 10 del presente regolamento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, completa di tutti i suoi elementi. Entro lo stesso termine si intende accolta la denuncia di inizio attività.
4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione **potrà essere** rilasciata entro 30 giorni dal termine di scadenza del potere del Ministero dei beni culturali di annullare la autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
5. In caso di **interventi interessanti immobili vincolati di cui al comma precedente l'autorizzazione deve essere rilasciata entro trenta giorni** dal parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici.
6. Prima della messa in funzione dell'impianto il gestore attesta la conformità dello stesso al progetto già depositato all'ARPAC tramite il deposito di una autocertificazione. L'ARPAC effettuerà i controlli e le verifiche di competenza previsti dalla legge.

Art. 12

Progettazione

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione, i gestori degli impianti di radiocomunicazione devono presentare al Comune la domanda accompagnata dalla documentazione di cui al comma 2 in almeno quattro copie. Nel caso in cui l'intervento interessi immobili vincolati, deve essere prevista una copia aggiuntiva per la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici, mentre se l'intervento ricade in aree a vincolo paesaggistico le copie devono essere complessivamente sette.
2. La documentazione necessaria è la seguente:
 - a) scheda tecnica dell'impianto;
 - b) estratto del Piano Particolareggiato per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile
 - c) **certificato di destinazione urbanistica** dell'area interessata;
 - d) estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e) planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 300 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f) documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g) relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h) elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i) pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j) segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
3. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 3 Km o di telefonia mobile nel raggio di 300 metri dalla Stazione Radio Base e da tutte le altre sorgenti di radiofrequenza di potenza superiore a 5 W nel raggio di 500 metri.

Art. 13

Installazioni provvisorie

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti, previo parere favorevole di tutti gli enti competenti, per un tempo non superiore a 180 giorni. Non possono essere rilasciate autorizzazioni all'installazione provvisorie di impianti all'interno delle aree sensibili di tipo b).

Gli impianti provvisori saranno ammessi :

- ◆ come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
 - ◆ come soluzioni temporanee in attesa della rilocalizzazione degli impianti come previsto all' Art. 5, comma 2;
 - ◆ in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze;
 - ◆ in ogni altro caso in cui l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario, al fine di consentire agli operatori la possibilità di erogare il servizio e agli utenti di fruirne.
2. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art.18 del presente regolamento.
 3. Gli impianti provvisori non devono in alcun caso superare i limiti di esposizione previsti dalla legislazione nazionale vigente e devono rispettare il principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro n° 36/2001, dai relativi decreti di attuazione e dalle successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente regolamento.
 4. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, viene incamerata la cauzione, da versare o per la quale prestare adeguata garanzia fideiussoria in misura non inferiore a €. 25.000,00, e viene emanata ordinanza di rimozione, che è eseguita a cura e spese del gestore.

Art. 14

Denuncia degli impianti amatoriali

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento i privati titolari di impianti amatoriali aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 devono provvedere alla denuncia dell'impianto al Comune.
2. La denuncia deve essere corredata da una descrizione delle caratteristiche dell'impianto (scheda tecnica)
3. I dati relativi agli impianti denunciati sono trasmessi alla Regione, ai sensi della legislazione vigente.

CAPO V

OBIETTIVI DI QUALITÀ E RISANAMENTO AMBIENTALE

Art.15

Valori di riferimento

1. Il Comune si prefigge lo scopo di perseguire nel breve, medio e lungo periodo una minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, anche compatibilmente con le esigenze di qualità di servizio dei gestori e utilizzando le migliori tecnologie disponibili.
2. Per gli impianti esistenti deve essere perseguito il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente entro **sei mesi** dall'approvazione del presente regolamento. Qualora i valori

di previsione dei livelli di campo elettromagnetico risultino superiori a 3 V/m sarà cura di ARPAC, **opportunamente stimolata dall'ufficio tecnico del comune, di** effettuare controlli periodici dei livelli di emissione.

Art. 16

Risanamento degli impianti

1. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente il gestore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto.
2. In caso di superamento dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione vigente le azioni volte al risanamento degli impianti saranno effettuate nei tempi stabiliti dal Comune.
3. L'avvenuto risanamento dovrà essere provato dal gestore tramite un'attestazione redatta da tecnico abilitato.
4. Per gli impianti esistenti, non conformi al presente regolamento, il soggetto gestore dell'impianto provvederà ad inoltrare, entro 180 giorni dall'approvazione di questo stesso regolamento, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.
6. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 17

Risanamento degli impianti nelle aree sensibili

1. Per gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) le azioni di risanamento comprendono tutte le misure atte a ridurre l'impatto visivo degli impianti attraverso opportune soluzioni tecniche proposte dai gestori ed approvate dal Comune.
2. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo a) che causano impatto visivo saranno segnalati dall'Amministrazione Comunale ai rispettivi gestori che dovranno inoltrare, entro novanta giorni dalla segnalazione, una proposta progettuale nella quale siano individuate le nuove localizzazioni e/o le modifiche da apportare agli impianti, nonché le tempistiche di attuazione degli interventi previsti. L'Amministrazione Comunale esprimerà un parere sulla proposta fissandone i tempi e le modalità di attuazione.
3. Gli impianti esistenti nelle aree sensibili di tipo b) dovranno essere rilocalizzati entro **sei mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento. Sarà cura dei gestori proporre all'Amministrazione Comunale le soluzioni individuate ed inserirle nei piani annuali di aggiornamento.
4. Per le opere difformi dal presente regolamento sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria.

Capo VI

CONTROLLO DEL TERRITORIO

Art. 18

Controlli e monitoraggio

1. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legislazione

vigente ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione, **attraverso un monitoraggio continuo e visibile**..

2. I gestori devono garantire all'Amministrazione Comunale le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo. L'importo, commisurato alla consistenza quantitativa degli impianti appartenenti a ciascun gestore, viene determinato annualmente.
3. **Prima dell'inizio dei lavori, ogni sito deve essere garantito da apposita assicurazione R.C. consegnata al Comune per danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno 8 milioni di euro.**
4. Tutti gli impianti, anche quelli già installati e funzionanti, dovranno essere muniti di un dispositivo automatico di controllo della potenza, **certificato dagli organi preposti**, che disattivi l'impianto stesso se la potenza supera quella dichiarata in sede di progetto.
5. I dati delle misure devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni.
6. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPAC o altro ente delegato, verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente, **perseguendo i trasgressori anche a norma del codice penale.**

Art. 19

Sanzioni amministrative

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza dell'autorizzazione di cui all'art.10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14; in tal caso, l'amministrazione comunale ordina la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto.
2. L'inosservanza delle prescrizioni autorizzative dettate dall'Amministrazione Comunale è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 2.582,28 a €. 10.329,14. In tal caso, l'amministrazione comunale ordina la sospensione dell'autorizzazione per 60 giorni.
3. La persistente o reiterata violazione delle prescrizioni autorizzative dà luogo alla revoca dell'autorizzazione rilasciata, all'immediata cessazione dell'attività **ed alla rimozione dell'impianto.**
4. In caso di superamento dei limiti di emissione fissati dalla legislazione vigente viene applicata la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 15 della Legge 22 febbraio 2001, n° 36; l'Amministrazione Comunale diffida il soggetto inadempiente all'immediata riconduzione entro i limiti e valori normativamente fissati.
5. In caso di recidiva l'importo della sanzione è raddoppiato; fatto salvo l'ordine di cessazione immediata dell'attività, nonché la revoca dell'autorizzazione rilasciata.
6. L'inadempimento, entro i termini previsti, degli obblighi di adeguamento degli impianti imposti da ordinanze comunali comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
7. In tal caso viene assegnato un nuovo termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale l'obbligo previsto deve essere adempiuto.
8. In caso di inadempimento dopo tale ultimo termine, la sanzione di cui al comma 7 viene nuovamente comminata.
9. Nei casi previsti dal comma precedente, in caso di reiterata inadempienza, viene emanata ordinanza di cessazione immediata dell'attività, e viene revocata l'autorizzazione già rilasciata.

10. Nel caso di inadempimento di obblighi previsti da ordinanze comunali da parte di titolari di impianti amatoriali, le sanzioni previste dal presente articolo sono ridotte ad un quarto.
11. La mancata denuncia degli impianti esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
12. La mancata denuncia degli impianti con potenza inferiore a 5 Watt comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
13. La mancata denuncia degli impianti amatoriali, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.
14. Nel caso previsto dal comma precedente, l'amministrazione comunale fissa con ordinanza un termine, non superiore a 90 giorni, per adempiere, decorso il quale l'impianto può essere rimosso.
15. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le norme di cui alla Legge 16 gennaio 2003, n° 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 "Modifiche del sistema penale" e loro successive integrazioni e modificazioni.

CAPO VII ESCLUSIONI

Art. 20 Esclusioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali

CAPO VIII PARTECIPAZIONE E INFORMAZIONE

Art. 21 Partecipazione

Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge n. 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione alle procedure in materia, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.Lgs. n. 39/97.

Art. 22 Informazione e formazione

Il Comune, in collaborazione con gli Enti preposti e con le associazioni ambientaliste, promuove ed organizza iniziative di informazione della cittadinanza e di divulgazione dei dati relativi al monitoraggio dei campi elettromagnetici, nonché interventi di formazione rivolti in particolare agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori.

CAPO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Norme transitorie e finali

1. Al fine di dare immediata risposta alle problematiche esposte sulla localizzazione di alcuni impianti promossa da comitati cittadini e tenuto conto per quanto possibile delle richieste dei gestori del servizio di telefonia mobile, con Delibera di Consiglio si adottano piani particolareggiati per gli impianti di telefonia mobile ove sono indicate su cartografia le collocazioni dei nuovi impianti e precisate le Norme Tecniche di Attuazione per la realizzazione di tali impianti.
2. E' vietata la locazione di immobili e porzione di immobili da destinare ad impianti di telecomunicazione, non individuati nel piano particolareggiato.

Art. 24

Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in precedenza emanate in materia e con lo stesso in contrasto, nonché quelle emanate con il "Regolamento Comunale per l'installazione, l'adeguamento, il controllo e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 10 Luglio 2002.

Art. 25

Entrata in vigore

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO DELLA SUA APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE